

Rep. Nr. \_\_\_\_\_

**COMUNE DI FELIZZANO**  
**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**CONTRATTO DI APPALTO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI**

L'anno duemila \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella residenza comunale, presso l'Ufficio di Segreteria, avanti a me, Dott./Dott.ssa \_\_\_\_\_, Segretario Generale del Comune, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i Sigg.ri: per il **Comune di Felizzano (Al)**, con sede in piazza Paolo Ercole, n.2\_ - 15023 Felizzano (Al), P.IVA n.00452900061\_, Cod. Fis. n.00452900061\_, il/la Dott./Dott.ssa \_\_\_\_\_, nato/a ad \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Responsabile dell'Area \_\_\_\_\_ che interviene nel presente atto ai sensi dell'art. 107, terzo comma, lett. c) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

**E**

per \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_, codice fiscale e P.IVA \_\_\_\_\_, iscritta alla CCAA di \_\_\_\_\_ con il n. \_\_\_\_\_, il Sig./la Sig.ra \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ che interviene nel presente atto in qualità di Amministratore *Unico/Legale Rappresentante/procuratore speciale giusta procura notaio* \_\_\_\_\_, del \_\_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_\_;

**PREMESSO CHE**

Con determina<sup>1</sup> n. \_\_\_\_\_ oppure provvedimento della Giunta<sup>2</sup> n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Riqualificazione energetica del Palazzo Comunale";**

- a seguito di procedura esperita ai sensi dell'art. 60/36, comma 2 lett. b)/36 comma 2 lett. c), il cui verbale è stato approvato con determina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stato aggiudicata alla ditta \_\_\_\_\_ l'esecuzione dei lavori in oggetto per un importo pari ad euro \_\_\_\_\_, comprensivo di euro \_\_\_\_\_ per oneri della sicurezza oltre IVA \_\_\_\_\_%;

<sup>1</sup> La **giurisprudenza è ormai consolidata nel senso che l'approvazione del progetto esecutivo, in quanto ingegnerizzazione dei precedenti livelli di progettazione, sia di competenza del Dirigente, a meno che il progetto esecutivo non modifichi i precedenti livelli di progettazione.** Ad esempio, TAR Campania Napoli, sentenza n. 3208/11: "E' illegittima la clausola del bando che affidi l'approvazione del progetto esecutivo di un'opera pubblica ad una delibera della giunta dell'ente locale, quindi ad un atto di carattere squisitamente politico, anche qualora l'approvazione stessa riguardi la valutazione di aspetti meramente tecnici. Una simile clausola contrasta, infatti, con il principio generale in base al quale attraverso le deliberazioni di giunta e/o di consiglio viene esercitato il potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, mentre le valutazioni gestionali di tipo tecnico/giuridico sono demandate ad apposite determinazioni dirigenziali. Questo principio discende dall'art. 107 del Testo Unico degli enti locali (DLgs n. 267/2000) ai sensi del quale spettano ai dirigenti tutti i compiti che costituiscono espressione di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica., compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che non siano ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente. Con specifico riferimento alla ripartizione dei poteri e delle competenze tra organi politici e dirigenziali in materia di realizzazione di opere pubbliche, risulta ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'approvazione del progetto preliminare e definitivo, connotata da margini di valutazione discrezionale, e dunque deve necessariamente essere demandata ad atti deliberativi da parte degli organi politici (salvo poi precisare se si tratti di competenza consiliare o della Giunta ai sensi dell'art. 48 DLT 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni), la specificità degli aspetti tecnici connessi al progetto esecutivo induce a ritenere che, ove non vengano in considerazione aspetti discrezionali di opportunità politica bensì mere valutazioni di tipo tecnico, la sua approvazione non possa che provenire da parte di un atto gestionale, di competenza dirigenziale".

<sup>2</sup> Nel caso il progetto esecutivo comporti variazioni alla progettazione precedente sotto il profilo tecnico-progettuale e/o economico oppure si trovi a colmare lacune della precedente progettazione definendo aspetti che più correttamente attengono alla progettazione definitiva.

- nel dettaglio, all'Ente appaltante sono pervenute n. \_\_\_\_\_ offerte;
- al termine della gara è stata dichiarata proposta di aggiudicazione a favore di \_\_\_\_\_;
- con la determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Responsabile dell'area \_\_\_\_\_ si è provveduto all'aggiudicazione dell'appalto, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;
- in data \_\_\_\_\_, il responsabile del procedimento riceveva, sulla seguente posta certificata \_\_\_\_\_ conferma della comunicazione al sistema AVCPass, al fine della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, della efficacia dell'aggiudicazione, con la conseguente avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- che il RUP e il rappresentante legale dell'operatore economico hanno sottoscritto apposita dichiarazione sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

### Verifiche in materia di antimafia

Premesso inoltre che il presente contratto viene stipulato dopo aver acquisito la documentazione antimafia nella Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA)<sup>3</sup>;

*Oppure, se si è verificata la relativa circostanza:*

- il presente contratto viene stipulato in assenza della **comunicazione** antimafia, in quanto il termine di cui all'articolo 88 del D.Lgs. 159/2011 è decorso ed è stata acquisita l'autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato, il Comune recederà dal contratto;

*Oppure, se si è verificata la relativa circostanza:*

- il presente contratto viene stipulato in assenza dell'**informazione** antimafia, in quanto il termine di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, il Comune recederà dal contratto;

*oppure, se appalto inferiore a 150.000 euro*

- non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 83, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 159/2011, dato che il valore del presente contratto è inferiore a € 150.000,00;
- in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ è stata inviata l'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e che quindi è passato il termine dilatorio di cui all'articolo 39 della LP n. 16/2015 e che dopo l'espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:

### CIO' PREMESSO, FRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

#### Art. 1

#### Oggetto e valore del contratto

1. Il Comune di Felizzano (Al)\_, con sede in piazza Paolo Ercole, n.2\_ - 15023 Felizzano (Al), P.IVA n.00452900061\_, Cod. Fis. n.00452900061 , di seguito denominato per brevità "Ente", e/o "stazione appaltante" a mezzo del costituito suo Responsabile, affida alla ditta \_\_\_\_\_, l'esecuzione dei lavori di "**Riqualficazione energetica del Palazzo Comunale**" \_\_\_\_\_, che tramite il proprio \_\_\_\_\_,

<sup>3</sup> La Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA) ha il compito, nel rispetto delle garanzie a tutela del trattamento dei dati sensibili, di semplificare e accelerare il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia. Per effetto del comma 2-bis dell'articolo 99 del Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m.i.), presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, è istituita la Banca dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia. Il sistema informativo e la relativa infrastruttura tecnologica sono stati realizzati dall'Ufficio IV-Innovazione tecnologica per l'Amministrazione generale entro i dodici mesi decorrenti dal Regolamento attuativo adottato con il D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193, pubblicato sulla G.U. - Serie Generale - n. 4 del 7 gennaio 2015.

La BDNA, ai sensi della normativa vigente, consente il rilascio della certificazione antimafia liberatoria in modalità automatica.

\_\_\_\_\_ accetta, con l'osservanza delle norme contenute nel presente contratto e nel capitolato speciale d'appalto.

2. L'ammontare dell'appalto oggetto del contratto è di €. \_\_\_\_\_, più IVA \_\_\_\_\_%.

L'appalto viene altresì affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, obblighi, modalità, patti e oneri dedotti e risultanti anche dall'offerta e dai seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto **non vengano materialmente allegati**:

- il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 .
- il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, nella parte ancora vigente;
- il Capitolato generale d'Appalto per Opere Pubbliche approvato con D.M. del 19/04/2000 n. 145 e s.m.i., nella parte ancora vigente;
- il capitolato speciale d'appalto;
- *Se offerta economicamente più vantaggiosa*: l'offerta tecnica ed economica;
- *Se minor prezzo*: l'offerta economica;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i piani di sicurezza previsti nel suddetto D.Lgs. 81/2008 <sup>4</sup>;
- il progetto *“Riqualficazione energetica della scuola elementare”* esecutivo approvato con delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con i relativi allegati;
- il crono programma;
- il protocollo sottoscritto dal Comune per \_\_\_\_\_<sup>5</sup>;

3. Nel caso di contrasto tra gli elaborati amministrativi e progettuali tra cui, in merito ai primi, il presente contratto, prevalgono le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori che vengano poste con ordine di servizio, in rapporto ai fini per i quali il lavoro è stato progettato in ordine alla buona tecnica esecutiva. Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

## Art. 2

### Corrispettivo del contratto

1. L'importo contrattuale dell'appalto, ammonta ad € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_) comprensivo dell'importo di € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_) per oneri per la sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso d'asta, **oltre IVA al \_\_\_\_\_%**, salva diversa liquidazione finale.  
L'importo è da intendersi a corpo.

### Revisione dei prezzi

I prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l'art.1664, comma 1, del Codice Civile.

## Art. 3

4 Sappiamo che il Piano di sicurezza sostitutivo (PSS) era previsto, in ambito codice dei contratti, nell'art. 131 del LDG. 163/06, cioè era espressamente indicato nel vecchio codice. A questo proposito, l'art.131 comma 2 lett. b) del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 statuiva: *“Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 32:a)b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; (ora d.lgs. n. 81 del 2008)c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora d.lgs. n. 81 del 2008), ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b)”*.

*Il nuovo codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016) non cita più, tra gli altri, il Piano di sicurezza sostitutivo. In realtà il PSS non è scomparso dalla normativa nazionale, visto che l' allegato XV punto 3) del D.Lgs. 81/2008 lo indica espressamente, in particolare il punto 3.1.2 continua a prevedere che “Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui al punto 2.1.2...”* Il d.lgs81/2008, però, non descrive il PSS come “obbligo”. La norma, infatti, si limita solo a descriverlo. Permane, in ogni caso, tra gli obblighi a carico delle stazioni appaltanti, quanto previsto dal punto 4.1.2. dell' allegato XV del D.Lgs.81/08, il quale afferma che: *“per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 (ora D.Lgs. 50/2016) e successive modifiche e per le quali non è prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV Capo I, del presente decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori”*. **In conclusione, la redazione del PSS non appare più obbligatoria da parte dell'appaltatore o del concessionario. Tuttavia, si ritiene che la stazione appaltante possa prevederlo nell'ambito della propria autonomia indicandolo, in tale eventualità, come obbligo nei propri atti di gara.**

5 Esempio protocollo di legalità sugli appalti pubblici.

## Variazioni al progetto e al corrispettivo dell'appalto

1. La Stazione appaltante potrà, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedere e ordinare modifiche o varianti in corso d'opera nell'interesse pubblico, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina vigente in materia. In tale ipotesi, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di un nuovo importo redatto sulla scorta dei prezzi risultanti dall'offerta prodotto dall'operatore economico. Il corrispettivo derivante dall'esecuzione dei lavori regolarmente eseguiti indicati nelle varianti di cui al presente articolo sarà gestito, e pertanto contabilizzato e liquidato, con le medesime modalità previste per i lavori originari/principali.
2. Ai sensi dell'art.106, c.2 del D.Lgs. n. 50/2016, non costituiscono varianti gli interventi disposti dal Direttore Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 15% .
3. Non rientrano nelle categoria delle varianti, le modifiche, i dettagli costruttivi disposti dalla Direzione Lavori in fase esecutiva. Tuttavia ciò sarà vero solo al verificarsi della condizioni che le modifiche vengano impartite, anche con elaborati grafici di supporto, con anticipo adeguato in rapporto al cronoprogramma ed alla natura del lavoro da eseguire. Non trattandosi, in questo caso, di varianti, le stesse non potranno mai costituire oggetto di eccezioni o di riserve
4. L'appaltatore risponde dei ritardi e dei maggiori oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze nella gestione del cantiere.

### Art. 4

#### Pagamento del corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di **“Riqualificazione energetica del Palazzo Comunale”**

verrà liquidato come segue:

1. € \_\_\_\_\_,  
( \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_) pari al 20% sul valore del contratto d'appalto, ai sensi dell'art.35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, a titolo di anticipazione, da pagarsi entro 15 gg. dall'effettivo inizio dei lavori.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'articolo 30 comma 5 e comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. La disciplina in merito alla sospensione forzata dei lavori è descritta nel capitolato di gara.
4. Ulteriori dettagli e termini sono contenuti nel capitolato speciale d'appalto.

### Art. 5

#### Pagamento e ritardo nel pagamento

1. Prima del pagamento della somma dovuta, l'appaltatore dovrà dimostrare di essere in regola con i versamenti contributivi attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**D.U.R.C.**).

### Art. 6

#### Regolarità contributiva

1. L'appaltatore ha dimostrato di essere in regola con i versamenti contributivi, mediante Documento Unico di Regolarità Contributiva (**D.U.R.C.**) rilasciato in data \_\_\_\_\_<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Il DURC, da richiedersi a cura della stazione appaltante ha, tra le situazioni in cui è obbligatoria la sua richiesta, anche la fase della sottoscrizione del contratto di appalto.

## Art. 7

### Tempo utile per l'ultimazione dei lavori, ammontare delle penali<sup>7</sup>

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori oggetto del presente contratto è fissato per il in \_\_\_\_\_ giorni, naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori avvenuta in data \_\_\_\_\_.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una **penale** pari all' \_\_\_\_\_ per ciascun giorno di ritardo.

## Art. 8

### Programma di esecuzione dei lavori

#### Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

1. In genere l'Appaltatore può svolgere i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale stabilito per l'ultimazione dei lavori.
2. La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro i termini previsti nel "Cronoprogramma delle lavorazioni" facente parte del progetto esecutivo approvato e di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente nell'interesse dell'Ente.

#### Programma esecutivo.

1. L'Appaltatore è obbligato a predisporre e **consegnare prima dell'inizio dei lavori**, un "**programma esecutivo**" che tenga conto della segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada da posizionare in loco durante l'esecuzione dei lavori. Detto piano dovrà inoltre prevedere la opportuna regolazione del traffico veicolare durante l'esecuzione degli stessi, da concordare con la Stazione Appaltante.
2. Fanno carico all'Appaltatore, tutte le spese inerenti e conseguenti l'approntamento della segnaletica provvisoria.

## Art. 9

### Certificato di regolare esecuzione – Presa in consegna anticipata dell'opera

1. Il certificato di regolare esecuzione, che tiene luogo del collaudo<sup>8</sup>, sarà emesso entro tre mesi dalla data del Certificato di ultimazione dei lavori, fatti salvi i casi in cui i lavori non siano stati regolarmente eseguiti.
2. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori e l'accettazione dei medesimi avviene con approvazione del predetto certificato da parte della Stazione Appaltante, che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
5. La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 230 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i., alle condizioni e con le procedure ivi previste, ha proceduto alla "consegna anticipata" dell'opera, come da verbale in data \_\_\_\_\_ (agli atti dell'ufficio tecnico).

## Art. 10

### Risoluzione del contratto

1. Salvo ulteriori procedure espressamente dettagliate dalla legge, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, ha facoltà di risolvere il contratto, mediante posta elettronica certificata, in tutti i casi previsti dal Codice del contratti<sup>9</sup>, con messa in mora, salvo quanto previsto dall'art. 108 comma 4, di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti al verificarsi di una o più delle ipotesi del medesimo art. 108, nonchè

<sup>7</sup> Art. 113 bis, comma 2 D.Lgs.50/2016: "I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale". Sulle penali, vd. Cons.St. V°, 11/12/2014, n. 6094.

<sup>8</sup> Ipotesi prevista dall'art.237 d.P.R. 207/2010.

<sup>9</sup> Art. 108, comma 1 bis D.lgs.50/2016: "Nelle ipotesi di cui al comma 1 (dell'art.108) non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241".

in tutti i casi in cui ciò sia espressamente previsto nel presente contratto, in particolare:

artt. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_.

In particolare, la stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione nei seguenti casi:

- frode accertata dal direttore dei lavori nell'esecuzione delle opere;
- mancato rispetto del crono-programma dei lavori;
- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- mancato inizio effettivo dei lavori (*non è considerato come inizio dei lavori il semplice approntamento del cantiere*), trascorsi quindici giorni dal verbale di consegna;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo per oltre \_\_\_\_\_ giorni;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal contratto;
- accertamento di subappalto abusivo o associazione in partecipazione;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento e l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- in tutti gli altri casi previsti dal bando/disciplinare di gara/capitolato e dalla vigente normativa in materia.

Salve le ipotesi di cui all'art. 108 comma 2 e comma 4 del Codice, ai sensi dell'art. 108, comma 3, le relative violazioni devono essere contestate a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC all'operatore economico che avrà 15 giorni per fornire adeguate giustificazioni<sup>10</sup>. Il Comune di \_\_\_\_\_, nel caso in cui le giustificazioni non siano adeguate, e ciò a suo insindacabile giudizio, invierà un'ulteriore comunicazione, sempre per mezzo di raccomandata A/R o PEC nella quale indicherà l'avvenuto risoluzione, fermo restando il pagamento delle penali. La comunicazione dovrà contenere il periodo durante il quale l'operatore economico dovrà, comunque, assicurare il servizio fin tanto che il Comune non ne avrà rilevata la gestione, nelle forme ritenute idonee. Scaduto il sopradetto termine, l'azienda cessa con effetto immediato dalla conduzione dell'appalto. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, l'operatore economico non potrà vantare alcun indennizzo o buonuscita a qualsiasi titolo, salvo i compensi spettanti per le attività effettuate fino alla data del recesso, al netto di eventuali danni causati al Comune. La decadenza comporta con sé l'incameramento della garanzia definitiva, senza pregiudizio alcuno dell'azione per il risarcimento dei danni causati al Comune.

2. Il presente contratto non è cedibile e non è pignorabile neppure parzialmente. In tali casi il contratto di cessione ed il pignoramento sono nulli di diritto.

## Art. 11

### Recesso dal contratto

L'ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

## Art. 12

### Garanzia definitiva

1. **A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto** o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione *oppure* garanzia fideiussoria mediante (*se fidejussione*) Atto di Fidejussione n. \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla compagnia \_\_\_\_\_

<sup>10</sup> Tale ipotesi è espressamente prevista solo per le fattispecie di cui al comma 3 dell'art.108 del Codice, tuttavia l'art. 1 comma 1 dell'articolo stabilisce che la stazione appaltante "può" (e non "deve") disporre la risoluzione. Si ritiene pertanto che anche per queste fattispecie sia utile prevedere un termine di 15 giorni per la richiesta di controdeduzioni all'appaltatore. Diversa l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art.108, che si riferisce a casi in cui la stazione appaltante "deve" procedere alla risoluzione. Le fattispecie ivi descritte non sembrano consentire la richiesta di controdeduzioni; la stazione appaltante, in quel caso, procede quindi direttamente alla risoluzione senza richiesta di controdeduzioni.

dell'importo di € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La cauzione definitiva è conforme a quanto prescritto dall'art.103 del D.Lgs. 50/2016.

**Oppure:**

L'amministrazione non ha richiesto alcuna garanzia definitiva, in quanto si tratta di un appalto rientrante nella fattispecie di cui all'art.36, comma 2, lett. a)<sup>11</sup>.

**Oppure**

L'amministrazione non ha richiesto alcuna garanzia definitiva, in quanto si tratta di un appalto da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità (*oppure*, se si tratta di forniture, si tratti di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati)<sup>12</sup>.

La motivazione dell'esonero della richiesta della garanzia definitiva in particolare ha riguardato \_\_\_\_\_<sup>13</sup>.

### **Art. 13**

#### **Responsabilità verso terzi – Polizza di assicurazione**

L'appaltatore ha costituito, ai sensi di quanto espressamente descritto e richiesto nel capitolato speciale d'appalto e nei termini e contenuti ivi indicati, la polizza di assicurazione n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ (somma assicurata € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)), così come prevista dall'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto.

### **Art. 14**

#### **Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

1. Ai sensi dell'art. 30, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni, è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Il suddetto obbligo vincola l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni delle Ditte di cui è titolare e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. Si applica l'art. 30 comma 6 del Codice.

<sup>11</sup> Ai sensi dell'art.103, comma 11 D.Lgs.50/2016.

<sup>12</sup> Vedi nota nr.11.

<sup>13</sup> Vedi nota nr. 11.

## Art. 15 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore, ha depositato presso l'ente appaltante il proprio **piano operativo di sicurezza (P.O.S.)** per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
2. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

## Art. 16 Subappalto

*Se il subappalto non è stato richiesto:* E' fatto divieto alla ditta appaltatrice di cedere il contratto. E' vietato altresì subappaltare il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

*Se è stato richiesto:*

Nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla legge.

l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa.

Il subappalto non può comunque superare il 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.<sup>14</sup>

Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, a) ha indicato all'atto dell'offerta, i servizi o le forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo; b) ha dimostrato l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016<sup>15</sup>. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

## Art. 17 Clausola sociale<sup>16</sup>

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto e all'adempimento di cui all'art. 50 del D.Lgs.50/2016.

## Art. 18 Controversie

Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, nel dare esecuzione al presente contratto, terranno conto non solo di quanto pattuito formalmente ed espressamente in esso, ma altresì le stesse dichiarano di porsi quali parti diligenti nel salvaguardare per quanto possibile gli interessi della controparte nei limiti di un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito. Si specifica che non potranno essere deferite ad arbitri<sup>17</sup> le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto in oggetto e, pertanto, qualora dovessero insorgere controversie sull'interpretazione o esecuzione del presente contratto, fra la stazione appaltante e l'operatore economico, queste saranno di esclusiva competenza del Foro di \_\_\_\_\_.

<sup>14</sup> Salvo l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

<sup>15</sup> In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

<sup>16</sup> Vd. art. 50 del D.Lgs. 50/16: "Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto".

<sup>17</sup> Se si preferisce ricorrere alla giurisdizione ordinaria.



## **Art. 19**

### **Domicilio delle parti**

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dalle stesse derivanti, l'Ente e l'operatore economico eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo del presente contratto.

## **Art. 20**

### **Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche e in particolare il D.Lgs. n. 50/2016, il regolamento approvato con d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ed il Capitolato Generale approvato con D.M. n. 145/2000 e s.m.i.

## **Art. 21**

### **Spese di contratto e trattamento fiscale**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore compreso le spese notarili o equipollenti per la stipulazione.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

## **Art. 22**

### **Dichiarazioni finali di legge dell'operatore economico**

#### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'operatore economico, in dipendenza del presente contratto e in osservanza alle norme dell'art. 3 della Legge 136/2010, assume senza eccezioni o esclusioni alcune, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane spa. L'operatore economico si impegna, a pena di nullità, a inserire negli eventuali contratti di subappalto, qualora autorizzati, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle Legge 136/2010.

2. L'appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Alessandria, della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Allo scopo l'appaltatore al fine di consentire l'effettivo pagamento della prestazione effettuata, dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante apposita dichiarazione inerente il Conto Corrente bancario o postale dedicato ai sensi dell'art. 3 - c. 1 - della citata Legge n. 136/2010 nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo.

6. I pagamenti inerenti l'appalto in oggetto, saranno effettuati esclusivamente con bonifico sul conto corrente sopra indicato.

7. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, determinerà la **risoluzione** di diritto del presente contratto o dei subcontratti, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e si applicheranno le **sanzioni** previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010.

#### **Dichiarazione di cui al d.P.R. 62/2013:**

L'operatore economico dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuale comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

#### **Dichiarazione di cui al comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs.165/2001:**

Ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero di altra situazione che possa rientrare nell'ambito di applicazione del comma

citato; norma il cui contenuto si dichiara di ben conoscere. La parte è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

#### **Dichiarazione di assunzione degli oneri di responsabilità nella gestione dell'appalto**

L'operatore economico dichiara di assumere la piena, assoluta ed esclusiva responsabilità nell'organizzazione, gestione e controllo dell'appalto.

#### **Dichiarazione di conoscenza delle prestazioni oggetto dell'appalto**

Ai fini della disciplina minuta e dettagliata dell'esecuzione del contratto e delle prestazioni dell'operatore economico, le parti di comune accordo, rinviando al capitolato speciale quale documento contrattuale.

L'operatore dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle prestazioni da svolgere essendo le medesime indicate in modo chiaro ed esaustivo nel capitolato speciale; sempre a tal fine dichiara di non avere nulla da osservare. Dichiara inoltre che il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni è pienamente remunerativo.

#### **Art. 23**

#### **Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si fa presente all'operatore economico che i dati forniti in occasione della sottoscrizione del contratto gara saranno raccolti presso l'amministrazione comunale per le finalità di gestione della gara e per quanto riguarda l'operatore economico saranno trattenuti anche successivamente all'instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti non è obbligatorio, ma in caso contrario la conseguenza sarà l'impossibilità della stipula del contratto di appalto.

Titolare del trattamento è il Comune di \_\_\_\_\_<sup>18</sup>.

Responsabile del trattamento è \_\_\_\_\_.

Il presente atto è stato redatto in **modalità elettronica** da me Ufficiale Rogante Dott./Dott.ssa, a mezzo di supporto informatico con programma microsoft office word \_\_\_\_\_ e successivamente convertito in formato pdf.

Il presente contratto viene letto ai convenuti, i quali, riscontratolo conforme alla loro volontà e dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto, lo sottoscrivono per accettazione nel seguente modo:

- firma autografa su documento cartaceo, in tutte le pagine, del Dott./Dott.ssa/Arch./Ing./Geom, ecc. \_\_\_\_\_, per la **Stazione Appaltante**, come identificato in premessa;
- firma autografa su documento cartaceo, in tutte le pagine, del Sig. \_\_\_\_\_, legale rappresentante dell'**Appaltatore**, come identificato in premessa;

in relazione alle quali io, Ufficiale rogante, ne attesto l'apposizione in mia presenza, previo accertamento della loro identità personale e della non contrarietà del documento sottoscritto all'ordinamento giuridico.

Il presente atto viene quindi sottoscritto da me, Ufficiale rogante, con firma digitale valida alla data odierna.

\_\_\_\_\_  
**PER LA STAZIONE APPALTANTE**

\_\_\_\_\_  
**PER L'APPALTATORE**

\_\_\_\_\_  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**(f.to digitalmente)**

<sup>18</sup> L'Ente che sottoscrive il contratto.